

Brussels, 4 July 2025 (OR. en)

11245/25

Interinstitutional File: 2025/0059 (COD)

> MIGR 242 JAI 1025 COMIX 210 RELEX 932 CODEC 962 INST 205 PARLNAT 79 CH IS LI NO PARLNAT

### NOTE

From:	The Italian Senate
То:	The President of the Council of the European Union
Subject:	<ul> <li>Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a common system for the return of third-country nationals staying illegally in the Union, and repealing Directive 2008/115/EC of the European Parliament and the Council, Council Directive 2001/40/EC and Council Decision 2004/191/EC [ST6917/1/25 REV 1 - COM(2025)101 final 2]</li> <li>Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality</li> </ul>

Delegations will find enclosed the opinion<sup>1</sup> of the Italian Senate on the above subject.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <u>https://secure.ipex.eu/IPEXLWEB/document/COM-2025-0101</u>

Senato della Repubblica Pl. Presidente

Roma, **27 610. 2025** Prot. n. 455/VE

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025) 101 definitivo) (Doc. XVIII-*bis*, n. 25).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e si intende inviata ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato di Lisbona.

Con i migliori saluti.

flottune

(All.)

Signor Donald Tusk Presidente del Consiglio dell'Unione europea

1048 BRUXELLES

# SENATO DELLA REPUBBLICA

– XIX LEGISLATURA —

Doc. XVIII-bis n. 25

## RISOLUZIONE DELLA 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatore SCURRIA)

approvata nella seduta del 25 giugno 2025

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSI-GLIO CHE ISTITUISCE UN SISTEMA COMUNE PER IL RIMPATRIO DEI CIT-TADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO NELL'UNIONE È IRREGOLARE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 2008/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, LA DIRETTIVA 2001/40/CE DEL CONSIGLIO E LA DECISIONE 2004/191/CE DEL CONSIGLIO (COM(2025) 101 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 25 giugno 2025

XIX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XVIII-BIS, N. 25

#### La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento COM(2025) 101, volta a sostituire la vigente « direttiva rimpatri » (direttiva 2008/115/CE), con una normativa più dettagliata e direttamente applicabile, al fine di rafforzare l'efficacia della procedura di rimpatrio, fornendo agli Stati membri norme comuni, aggiornate e semplificate;

considerato, in particolare, che la proposta prevede: norme procedurali comuni per le decisioni di rimpatrio e di divieto d'ingresso di chi non ha diritto di soggiornare nell'Unione; rafforzamento del rimpatrio forzato e incentivi al rimpatrio volontario; garanzie per i diritti fondamentali al non respingimento, a essere informati, al ricorso giurisdizionale effettivo, al superiore interesse del minore; obblighi e incentivi per i cittadini di Paesi terzi di cooperare in tutte le fasi del rimpatrio con conseguenze in caso di mancata cooperazione; elenco esaustivo di circostanze per valutare il rischio di fuga e i motivi di trattenimento; norme comuni per identificare i cittadini di Paesi terzi che costituiscono un pericolo per la sicurezza pubblica; riconoscimento ed esecuzione dell'ordine europeo di rimpatrio emesso da altri Stati membri; possibilità di allontanamento in un Paese terzo con cui esiste un accordo o intesa per il rimpatrio (« centri di rimpatrio »); procedure per la riammissione nel Paese terzo integrate nell'ambito della procedura di rimpatrio;

considerata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

ricordato che il termine delle otto settimane, previste dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato ai Trattati, scade il 27 giugno 2025 e che la proposta è oggetto di esame da parte di quindici Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, tra cui la Camera dei deputati italiana, che non hanno finora espresso contrarietà rispetto al principio di sussidiarietà,

ritiene che la base giuridica della proposta sia correttamente individuata nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione di misure, nell'ambito della politica comune dell'immigrazione, relative all'immigrazione clandestina e al soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

ritiene, inoltre, che la proposta sia conforme al principio di sussidiarietà, in quanto l'obiettivo di prevenire e combattere l'immigrazione illegale e assicurare il rimpatrio di chi è privo del diritto di soggiorno sono obiettivi comuni degli Stati membri, da coordinare a livello dell'Unione. A tal fine, rimediare alle carenze normative e dotare tutti gli Stati membri di una procedura efficiente nell'esecuzione dei rimpatri di cittadini di Paesi

#### XIX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XVIII-BIS, N. 25

terzi irregolari non può essere conseguito singolarmente dagli Stati membri. Molte delle carenze nell'attuazione della politica di rimpatrio sono, infatti, dovute a una mancanza di interazione tra i sistemi nazionali, che può essere affrontata efficacemente solo a livello dell'Unione, evitando movimenti tra Stati membri che vanificano la procedura di rimpatrio;

ritiene, tuttavia, che la proposta non sia pienamente conforme al principio di proporzionalità, considerando l'esigenza di trovare il giusto equilibrio tra la necessità di assicurare un equo trattamento ai cittadini di Paesi terzi e al contempo un buon funzionamento del sistema comune di rimpatrio. In tale ottica, taluni aspetti della proposta rischiano di comportare un aggravio procedurale tale da compromettere il suo obiettivo di migliorare le procedure di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare nell'Unione, a fronte invece di un sistema nazionale di rimpatri comunque in grado di operare con buona efficienza.

Si evidenziano, pertanto, i seguenti aspetti critici della proposta, che dovrebbero essere modificati durante l'esame da parte del legislatore europeo, per assicurare un più coerente rispetto del principio di proporzionalità:

– in riferimento all'articolo 3, che indica i casi in cui è possibile derogare al regolamento, si ritiene opportuno reinserire, per maggiore certezza del diritto, la deroga per i casi di rimpatrio come sanzione penale, come previsto dalla vigente direttiva 2008/115/CE;

– in riferimento all'articolo 6, relativo alle misure da adottare per individuare i cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, si ritiene che la norma possa determinare un appesantimento delle attività sul territorio da parte delle forze di polizia, per la parte in cui si prevedono verifiche sulla vulnerabilità e che solo « ove necessario » sia possibile effettuare controlli aggiuntivi rispetto a quelli già effettuati in precedenza: da ciò potrebbe, infatti, derivare la necessità di dover giustificare tali controlli, esponendosi a eventuali ricorsi;

- in riferimento all'articolo 7, paragrafo 4, si ritiene opportuno che l'indicazione del Paese di destinazione del rimpatrio sia prevista solo nell'ordine di allontanamento (*removal order*), quindi in fase esecutiva, e non al momento nella decisione di rimpatrio. Inoltre, la possibilità di indicare più di un Paese terzo di rimpatrio, anziché agevolare gli Stati membri, rischia di aggravarne la posizione, anche in sede di valutazione del principio di non respingimento;

– in riferimento all'articolo 7, paragrafo 7, sull'ordine europeo di rimpatrio, si ritiene opportuno limitare l'incombenza burocratica dell'inserimento nel sistema di informazione Schengen alle sole decisioni definitive e di escludere anche l'inserimento delle decisioni immediatamente eseguite;

– in riferimento all'articolo 9, relativo all'ordine di rimpatrio europeo e mutuo riconoscimento delle decisioni di rimpatrio, si ritiene opportuno prevederlo come facoltà e non come obbligo, non potendo gli Stati membri assumere responsabilità, oltre all'aggravio amministrativo, per decisioni di rimpatrio emesse da altri Stati. Inoltre, si potrebbero verificare situazioni critiche in cui vi sia la possibilità di rimpatriare immediatamente,

#### XIX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XVIII-BIS, N. 25

con provvedimento nazionale, un soggetto pericoloso, ma non lo si possa fare perché nei suoi confronti è pendente una decisione di rimpatrio emessa da altro Stato membro, ancora oggetto di ricorso. Prevedibili le difficoltà che si incontreranno nell'accertare, in tempi brevi, se la decisione emessa da altro Stato sia definitiva ed eseguibile (pendenza termini per presentare ricorso, presentazione ricorso, richiesta di sospensione dell'esecutività, pendenza di procedure di asilo, etc.). Una possibile soluzione di compromesso potrebbe essere quella di prevedere l'obbligo di riconoscimento per le sole decisioni definitive, così segnalate dallo Stato membro emittente;

 in riferimento all'articolo 10, sul divieto d'ingresso, si ritiene opportuno che questo sia previsto anche in caso di rimpatrio volontario a seguito di decisione di rimpatrio, per consentire il tracciamento della persona in caso di reingresso;

- in riferimento all'articolo 17, relativo al rimpatrio in un Paese terzo con il quale esiste un accordo, si ritiene che debba essere meglio esplicitato come, in virtù di specifici accordi o intese, possano svolgersi nel Paese terzo specifici « momenti » del processo di rimpatrio, al fine di poter ricomprendere le attività che attualmente si svolgono in attuazione del Protocollo Italia-Albania del 2023;

– in riferimento agli articoli 27 e 28, relativi al diritto al ricorso giudiziario, si evidenzia che tali disposizioni prevedono d'ufficio la sospensione dell'esecuzione di una decisione di rimpatrio, per i 14 giorni successivi all'emissione della stessa, anche qualora non vi sia la volontà dell'interessato di presentare ricorso. Tale periodo sospensivo obbligatorio rischia quindi di compromettere l'immediatezza dell'esecuzione del rimpatrio e quindi di alterare l'attuale disciplina nazionale che invece consente l'esecuzione immediata, salvo esplicita richiesta di sospensiva;

- in riferimento all'articolo 46, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di dotarsi di strutture di assistenza (*counseling*) per fornire ai cittadini di Paesi terzi, quanto prima possibile nel corso delle procedure, informazioni e orientamenti sul rimpatrio e sulla reintegrazione nel Paese di destinazione, si osserva che tale elemento appare importante nel dialogo con i Paesi terzi e anche nella negoziazione di futuri accordi in materia. Tuttavia, si ritiene che tale assistenza non vada considerata come diritto e non debba costituire un prerequisito per poter procedere al rimpatrio, considerati anche gli oneri organizzativi e amministrativi significativi in termini di predisposizione di percorsi formativi specifici per gli operatori preposti.

€ 1,00